

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 1° febbraio 2021

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e undici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA. _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **72** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE LOCALE, PER L'ANNO 2021, DI CUI ALLA L.R. 45/1997. REVOCA DELLE DGR 3258/2007 E 312/2009. REVOCA DELLE DGR 3258/2007 E 312/2009. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale) e, in particolare, l'articolo 2 della suddetta legge, ai sensi del quale la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali attraverso contributi annuali non cumulabili con altri contributi regionali di analoga finalità.

Sottolinea che ai sensi dell'articolo 3 della citata l.r. 45/1997, possono beneficiare dei contributi regionali a favore dell'attività teatrale:

- le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta;
- le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea;
- le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione;
- le associazioni con finalità culturali che organizzano, nell'ambito della regione, corsi di formazione e avviamento al teatro;
- le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione.

Sottolinea, altresì, che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 45/1997 i contributi vanno assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;
- b) valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;
- c) produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;
- d) organizzare corsi di avviamento al teatro;
- e) organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico;
- f) organizzare progetti coordinati che vedano la partecipazione di almeno tre compagnie professionali;

ciò significando che i contributi sono finalizzati a sostenere progetti teatrali, anche annuali, nonché progetti di formazione e avviamento al teatro oltreché attività di promozione e diffusione della cultura teatrale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori, formazione del pubblico, incontri, workshop, seminari e conferenze, in materia teatrale.

Rende noto che l'articolo 7, comma 1, della l.r. 45/1997, fissa i seguenti parametri per la ripartizione del fondo iscritto sull'apposito capitolo del bilancio regionale:

- a) fino al 90% dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali;
- b) fino al 25% dello stanziamento di bilancio per la realizzazione di progetti coordinati delle compagnie professionali;
- c) fino al 10% dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali;
- d) fino al 10% dello stanziamento di bilancio per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro;

e che l'articolo 7, comma 2, stabilisce che i contributi di cui alle precedenti lett. a) e b), vanno determinati sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, avuto riguardo, in particolare, ai costi del personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, all'utilizzo di elementi locali ed alla valutazione relativa ai risultati artistici raggiunti dalle compagnie, senza tuttavia precisare l'importanza e il peso da attribuire a ciascuno di questi criteri di valutazione.

Rende noto, altresì, che ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 45/1997, il piano di riparto dei contributi va predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 7 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

- a) il dirigente della struttura competente, presidente;
- b) due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, membri;
- c) un rappresentante designato dall'AGIS Piemonte e Valle d'Aosta, membro.

Ricorda, relativamente ai termini procedurali, le seguenti disposizioni legislative:

- la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il piano di riparto dei contributi;
- l'erogazione dei contributi avviene in due rate: la prima, corrispondente al settanta per cento del contributo previsto, dopo l'approvazione del piano e la seconda su presentazione della documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;
- i soggetti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i fondi in base all'attività approvata nel piano di cui all'articolo 8 e secondo i tempi previsti;
- i soggetti interessati realizzata l'attività o scaduto il termine per effettuarla sono tenuti ad inviare, entro sessanta giorni, alla struttura competente una relazione sull'attività svolta, corredata di dettagliato e documentato rendiconto;
- sulla base della relazione e del rendiconto di cui al comma 2 viene corrisposto il saldo del contributo;
- in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la riduzione o la revoca dei contributi concessi.

Ricorda, altresì, che per il combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 45/1997 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 05 ottobre 2012 recante "Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità", la percentuale del contributo effettivamente erogato alle compagnie professionali non può superare il sessanta (60) per cento delle spese documentate.

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale approvate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 45/1997:

- DGR n. 3258 in data 23 novembre 2007 che stabilisce che per fruire dei contributi previsti dalla l.r. 45/1997 i soggetti beneficiari devono avanzare apposita domanda di contributo alla struttura regionale competente entro il 28 febbraio di ogni anno;
- DGR n. 312 in data 13 febbraio 2009, che prevede che in sede di rendicontazione dell'attività svolta, le compagnie professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, nonché le compagnie e ai gruppi amatoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), devono presentare un'autocertificazione attestante il possesso del certificato di agibilità per tutti gli spettacoli rappresentati nell'anno di riferimento e per tutti i lavoratori/attori della compagnia impegnati negli spettacoli.

Evidenzia, dato quanto sopra, come rappresentato dal dirigente della Struttura attività culturali, una certa genericità delle disposizioni procedurali e la conseguente necessità, in un'ottica di trasparenza e imparzialità, di specificare, per l'annualità 2021, le modalità e i criteri per la presentazione dell'istanza, la concessione e la rendicontazione dei contributi di cui alla legge regionale 45/1997 a sostegno dell'attività teatrale locale;

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in

particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Richiama la delibera ANAC n. 32/2016 ai sensi della quale “L’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure comparative”.

Propone, quindi, di approvare le disposizioni applicative relative alla presentazione dell’istanza, concessione e rendicontazione dei contributi a favore dell’attività teatrale locale, per l’anno 2021, di cui alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, contenute nell’Allegato alla presente deliberazione, e di revocare quelle approvate con deliberazioni della Giunta regionale 3258/2007 e 312/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dall’Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3258 in data 23 novembre 2007 recante “Modificazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, del termine di presentazione delle domande di contributo per le attività teatrali locali, fissato con deliberazione della Giunta regionale n. 2252/2000”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 312 in data 13 febbraio 2009 recante “Approvazione di modificazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, della documentazione da produrre in sede di richiesta di contributo e di rendicontazione per l’attività teatrale, stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 26 gennaio 1998”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 05 ottobre 2012; visto l'articolo 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 ;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura attività culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell’ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura attività culturali dell’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative relative alla presentazione dell'istanza, concessione e rendicontazione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale, per l'anno 2021, di cui alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, contenute nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di revocare, dalla data di entrata di vigore della presente deliberazione, le previgenti disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3258 in data 23 novembre 2007 e n. 312 in data 13 febbraio 2009;
3. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sul capitolo U0001437 "Trasferimento corrente annuale per l'attività teatrale" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità e di prenotare la spesa complessiva di euro 198.500,00 (centonovantottomilacinquecento/00) nel modo seguente:
 - per l'anno 2021 la somma di euro 138.950,00 (centotrentottomilanovecentocinquanta/00), a titolo d'acconto, pari al 70% del contributo, sul capitolo U0001437 (Trasferimento corrente annuale per l'attività teatrale), del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;
 - per l'anno 2022 la somma di euro 59.550,00 (cinquantanovemilacinquecentocinquanta/00), a titolo di saldo e pari al 30% del contributo, sul capitolo U0001437 (Trasferimento corrente annuale per l'attività teatrale), del medesimo bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che i contributi saranno liquidati negli esercizi finanziari 2021 e 2022;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 72 in data 01 febbraio 2021

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE LOCALE, PER L'ANNO 2021, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1997, N. 45

Articolo 1 – Oggetto dei contributi e beneficiari

L'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali attraverso contributi annuali non cumulabili con altri contributi regionali di analoga finalità.

Le attività e le spese oggetto del presente Allegato devono collocarsi temporalmente nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Il presente Avviso è attuato in coerenza con:

- la legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 “Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 05 ottobre 2012 recante “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità”.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente:

- le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta;
- le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea;
- le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione;
- le associazioni con finalità culturali che organizzano, nell'ambito della regione, corsi di formazione e avviamento al teatro;
- le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione.

I requisiti per essere considerate compagnie professionali sono i seguenti:

- aver prodotto almeno due nuovi spettacoli nei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo;
- aver effettuato almeno dieci rappresentazioni di spettacoli, non commissionati dall'Assessorato competente in materia di cultura, nell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 4 - Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione delle domande di contributo il soggetto proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

- b) non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) rispettare le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e) aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Articolo 5 – Progetti finanziabili.

I contributi sono assegnati per progetti teatrali annuali e per progetti di formazione e avviamento al teatro intesi a perseguire i seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;
- valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;
- produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;
- organizzare corsi di avviamento al teatro;
- organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico.

Oltre alle attività sopra riportate sono ammissibili attività di promozione e diffusione della cultura teatrale, intese come attività collaterali e non prevalenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori, formazione del pubblico, incontri, workshop, seminari e conferenze, in materia teatrale.

Articolo 6 – Caratteristiche dell'agevolazione

L'importo previsto per il sostegno in argomento è pari a 198.500,00 euro.

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

La quota di finanziamento regionale, per le compagnie professionali, non può superare il 60% delle spese ammissibili.

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarate a preventivo le uscite (composte esclusivamente di spese stimate come ammissibili) e le entrate (correlate al progetto teatrale annuale o al progetto di formazione e avviamento al teatro) e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati, nonché concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovracompensazione.

Articolo 7 - Spese ammissibili

➤ Spese ammissibili per personale artistico e tecnico

Sono riconosciuti quali costi di personale artistico e tecnico:

A. le spese relative alle risorse umane:

compensi per il personale interno: per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto proponente.

N.B.: Laddove le spese per il personale interno non siano esclusivamente imputabili alla realizzazione del progetto teatrale annuale o al progetto di formazione e avviamento al teatro le stesse verranno conteggiate in quota parte rispetto alle spese del bilancio consuntivo del soggetto proponente (esempio: laddove il rendiconto del progetto teatrale annuale coincida sostanzialmente con il più ampio contesto del bilancio consuntivo del soggetto beneficiario le spese per il personale interno saranno ammissibili per intero, altrimenti in quota parte);

- compensi per il personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche NON titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente.

Rientrano nel personale esterno:

- prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente;
- professionisti soggetti a regime IVA;
- collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.

Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti l'attività svolta connessa all'attività teatrale e gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato.

- le spese per la cessione dei diritti d'autore dell'opera teatrale.

➤ **Spese ammissibili per produzione, allestimento, circuitazione e gestione**

Sono ammissibili, con le specifiche indicate, le seguenti spese:

B. spese per noleggio di materiale e attrezzature

C. spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia e altri beni consumabili).

D. spese per l'acquisto di piccole attrezzature e macchinari di valore inferiore a euro 516 cadauno.

E. spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari (di valore sup. a 516 euro) nel limite del 25% del contributo concesso.

F. spese per la realizzazione di attività fruibili da remoto.

G. spese di promozione e pubblicità.

H. spese analiticamente documentate per vitto, alloggio e trasporto.

I. l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;

J. spese generali e di funzionamento del soggetto proponente di seguito elencate e nel limite del 25% del contributo concesso:

- costi per affitto sede legale e/o operativa, condominiali, pulizia sede, manutenzione ordinaria;
- costi per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani;
- consulenze e gestione amministrative e fiscali;
- spese per oneri fideiussori e assicurativi.

N.B.: Laddove le spese generali e di funzionamento non siano esclusivamente imputabili alla realizzazione del progetto teatrale annuale o al progetto di formazione e avviamento al teatro le stesse verranno conteggiate in quota parte rispetto alle spese del bilancio consuntivo del soggetto proponente (esempio: laddove il rendiconto del progetto teatrale annuale coincida sostanzialmente con il più ampio contesto del bilancio consuntivo del soggetto beneficiario le spese generali e di funzionamento saranno ammissibili per intero, altrimenti in quota parte);

K. altri eventuali costi di diretta imputazione all'attività teatrale, da dettagliare e specificare.

La spesa rendicontata, qualora fatturata da una compagnia teatrale in favore di un'altra compagnia teatrale, entrambe beneficiarie di un contributo ai sensi della l.r. 45/1997, sarà ammissibile nel limite del 25% del contributo concesso.

Articolo 8 – Spese NON ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- per ammende, penali, interessi;
- parcelle legali e notarili;
- per danni o indennizzi;
- a titolo di rimborso forfettario, eccezion fatta per i rimborsi spesa forfettari per trasferta nel caso di giornata lavorativa comprovata dal certificato di agibilità e da una retribuzione nonché pagati al lavoratore tramite bonifico.

La spesa per essere considerata ammissibile deve comunque essere:

- ragionevole e giustificata e deve concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza.
- effettivamente intestata e sostenuta dal beneficiario;
- identificabile, controllabile e attestata da documenti giustificativi originali fiscalmente validi;
- strettamente correlata e coerente con le attività teatrali del soggetto richiedente.

Articolo 9 – Entrate da dichiarare

Tutte le entrate direttamente imputabili al progetto teatrale annuale o progetto di formazione e avviamento al teatro andranno dichiarate.

Andranno, altresì, dichiarate tutte le eventuali ulteriori entrate imputabili alle spese ammissibili rendicontate.

Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti richiedenti la concessione dei contributi sono tenuti a presentare le relative domande, a pena di decadenza, entro le ore 17.00 del 1° marzo 2021, alla Struttura attività culturali dell'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta.

Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

- A. scheda di progetto teatrale annuale – progetto di formazione e avviamento al teatro dell'anno 2021;
- B. piano finanziario progettuale dell'anno 2021;
- C. relazione conoscitiva in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nell'anno 2020;
- D. relazione conoscitiva in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel triennio 2018-2019-2020;

- E. relazione conoscitiva in merito alle due nuove produzioni realizzate nel triennio 2018-2019-2020 (solo per le compagnie professionali);
- F. Certificati di agibilità Enpals / Permessi Siae delle 10 rappresentazioni 2020 non commissionate dall'Assessorato competente in materia di cultura (solo per le compagnie professionali);
- G. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

La domanda può essere presentata mediante:

- consegna a mano, nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa prenotazione;
- spedizione a mezzo posta o corriere;
- invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.

Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 11 - Il processo istruttorio e di valutazione

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttorio da parte della Struttura attività culturali.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- pervenute entro la scadenza del 1° marzo 2021, ore 17.00;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo ove dovuto, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

Le istanze ritenute ammissibile al termine dell'istruttoria, saranno valutate, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 45/1997, da una Commissione di valutazione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

- il dirigente della struttura competente, presidente;
- due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, membri;
- un rappresentante designato dall'Associazione generali italiana dello spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta, membro.

Per la stesura del piano di riparto dei contributi la Commissione applica i seguenti parametri:

- fino al 90 per cento dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali;
- fino al 25 per cento dello stanziamento di bilancio per la realizzazione di progetti coordinati delle compagnie professionali;
- fino al 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali;
- fino al 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro.



La Commissione, in sede di stesura del piano di riparto dei contributi, provvederà ad applicare le seguenti percentuali sul fondo destinato a finanziare l'attività delle compagnie professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) – b) e comma 2, l.r. 45/1997:

- 70 % della disponibilità da suddividere sulla base dei seguenti parametri mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio.

L'ammontare del contributo per ciascuna Associazione è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per la somma dei punti totalizzati da tutti gli enti.

Elemento di valutazione	Coefficiente di valutazione		Punti
<p style="text-align: center;">A</p> ○ Valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'anno 2020;	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Discreto	0,3	
	Buono	0,5	
	Ottimo	0,7	
	Eccellente	0,9	
<p style="text-align: center;">B</p> ○ Valutazione in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel biennio 2018-2019 ○ Valutazione in merito alle due nuove produzioni realizzate nel triennio 2018-2019-2020	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Discreto	0,3	
	Buono	0,5	
	Ottimo	0,7	
	Eccellente	0,9	
<p style="text-align: center;">C</p> ○ Professionalità degli artisti e collaboratori coinvolti nell'attività annuale 2021	Insufficiente	0	20
	Appena sufficiente	0,1	
	Discreto	0,3	
	Buono	0,5	
	Ottimo	0,7	
	Eccellente	0,9	

- 30% della disponibilità da suddividere in base ai restanti requisiti elencati all'articolo 7, comma 2, e precisamente ai costi ammissibili di personale artistico e tecnico, ai costi

ammissibili di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, e all'utilizzo di elementi locali.

Il fondo del 30% da ripartire secondo i criteri oggettivi di cui all'articolo 7, comma 2, verrà erogato in base alle seguenti percentuali:

- 65% a sostegno dei costi del personale artistico e tecnico;
- 30% a sostegno dei costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione;
- 5% in base all'utilizzo di elementi locali;

e secondo i seguenti scaglioni e relativi punteggi:

COSTI DI PERSONALE ARTISTICO E TECNICO:

- fino a € 15.000 punteggio 100
- da € 15.001 a € 35.000 punteggio 150
- da € 35.001 a € 70.000 punteggio 200
- oltre € 70.001 punteggio 250

COSTI DI PRODUZIONE, ALLESTIMENTO, CIRCUITAZIONE E GESTIONE:

- fino a € 35.000 punteggio 100
- da € 35.001 a € 70.000 punteggio 150
- da € 70.001 a € 140.000 punteggio 200
- oltre € 140.001 punteggio 250

RESIDENZA DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO:

- N. Giornate lavorative complessive da pagare a personale artistico e tecnico residente in VdA: inferiore al 50% punteggio 0
- N. Giornate lavorative complessive da pagare a personale artistico e tecnico residente in VdA: pari o superiore al 50% punteggio 100

Per residenza del personale artistico e tecnico si intende la residenza del solo personale indicato nei certificati di agibilità ENPALS dello spettacolo.



La Commissione, in sede di stesura del piano di riparto dei contributi, provvederà ad applicare le seguenti percentuali, sul fondo destinato a finanziare l'attività delle compagnie amatoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), l.r. 45/1997 nonché delle associazioni con finalità culturali che organizzano corsi di formazione e avviamento al teatro di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), l.r. 45/1997:

- 70 % della disponibilità da suddividere sulla base dei seguenti parametri mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio.

L'ammontare del contributo per ciascuna Associazione è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per la somma dei punti totalizzati da tutti gli enti.

Elemento di valutazione	Coefficiente di valutazione		Punti
A ○ Valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'anno 2020;	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Discreto	0,3	
	Buono	0,5	
	Ottimo	0,7	
	Eccellente	0,9	

<p style="text-align: center;">B</p> <p>○ Valutazione in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel biennio 2018-2019</p>	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Discreto	0,3	
	Buono	0,5	
	Ottimo	0,7	
	Eccellente	0,9	
<p style="text-align: center;">C</p> <p>Professionalità degli artisti e collaboratori coinvolti nell'attività annuale 2021</p>	Insufficiente	0	20
	Appena sufficiente	0,1	
	Discreto	0,3	
	Buono	0,5	
	Ottimo	0,7	
	Eccellente	0,9	

– 30% della disponibilità da suddividere in base alle spese ammissibili e secondo il seguente scaglione e relativi punteggi:

COSTI ATTIVITÀ AMATORIALI:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • fino a € 5.000 | punteggio 100 |
| • da € 5.001 a € 10.000 | punteggio 150 |
| • da € 10.001 a € 15.000 | punteggio 200 |
| • oltre € 15.001 | punteggio 250 |

La Commissione al fine di un'equilibrata valutazione dell'attività e dei risultati artistici, provvederà ad incontrare singolarmente tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo in un giorno che verrà comunicato agli stessi con congruo anticipo.

Conclusa l'istruttoria, verranno assunti gli atti amministrativi conseguenti.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

Sono resi pubblici:

- il piano di riparto;
- l'elenco dei soggetti esclusi dalla valutazione, con l'indicazione delle cause di esclusione.

A seguito dell'adozione del piano di riparto dei contributi è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo articolo 14.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, del piano di riparto dei contributi.

Nel caso di eventuale incremento delle disponibilità finanziarie a disposizione nel corso dell'anno, i contributi assegnati agli enti collocati nella tabella di riparto potranno subire una maggiorazione, secondo un criterio proporzionale, sulla base del punteggio ottenuto.

Articolo 12 – Riparametrazione del contributo

A consuntivo, in caso di variazioni al ribasso delle spese ammissibili consuntivate pari o superiori al 10% di quelle preventivate che determinano uno scatto di scaglione e nell'ipotesi di una diversa percentuale di residenza del personale, si applicherà il principio della riparametrazione che consisterà nel riassegnare i punteggi degli scaglioni relativi ai costi di

formazione e attività amatoriali, ai costi di personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, circuitazione, allestimento e gestione, all'utilizzo di elementi locali.

Articolo 13 Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 70% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione del piano di riparto dei contributi;
- 2) saldo, per il restante 30%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

Articolo 14 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva al Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro il 30 giugno 2022.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.

In assenza del rendiconto dell'annualità precedente non verrà erogato l'acconto per l'annualità successiva.

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A. una relazione finale relativa alle attività svolte;
- B. il piano finanziario progettuale di consuntivo, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, suddiviso per categorie di spese, elencante le spese e le entrate imputabili al progetto teatrale, anche annuale, o progetto di formazione e avviamento al teatro;
- C. copia della documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, relativa all'elenco di cui al punto precedente, fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.
Detta documentazione contabile non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.
Ad ogni documento contabile deve essere allegata la quietanza.
La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento.
Per le spese di personale artistico e tecnico il giustificativo di pagamento deve essere costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba. ovvero dell'assegno con i quali è stato effettuato il pagamento.
Dalla copia dell'estratto conto è necessario poterne desumere il numero di conto corrente e il suo intestatario (corrispondente al soggetto beneficiario che porta in rendicontazione la spesa).
La ricevuta bancaria del bonifico o della ri.ba., con indicazione nella causale del riferimento alla prestazione lavorativa, costituisce a tutti gli effetti giustificativo di pagamento ed è sostitutiva dell'evidenza di addebito in estratto conto.
Se il pagamento è effettuato con assegno bancario, è necessario fornire copia dell'assegno e non solo della matrice, in modo da rendere possibile l'identificazione dell'intestazione al fornitore dichiarato dell'assegno.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l'esclusione del giustificativo di spesa;

D. bilancio consuntivo del soggetto beneficiario, approvato dall'organo competente a norma di statuto e corredato dal relativo verbale.

Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo di progetto e per le compagnie professionali non potrà altresì superare il 60% delle spese ammissibili.

Nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Articolo 15 – Decadenze

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- realizzazione di un progetto teatrale diverso rispetto a quanto preventivato quando l'alternativa attività posta in essere risulta non perseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5 del presente Avviso;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- se sono sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

In caso di revoca o di riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 16 – Utilizzo dei loghi e pubblicità

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno hanno facoltà di inserire il logo della Regione autonoma Valle d'Aosta nel materiale promozionale. In tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 17 – Controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per la verifica documentale, si procederà tramite sorteggio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, all'estrazione casuale dei soggetti da controllare, nella misura del 20% (con arrotondamento all'unità inferiore).

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Dirigente della Struttura competente è tenuto a:

- comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta chiarimenti con richiesta di risposta entro 10 giorni e, successivamente, comunicare la eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
- adottare un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;
- applicare, se del caso, la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;
- trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'articolo 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Rileva, inoltre, che qualora sia accertata la non veridicità dei dati auto-dichiarati, per effetto della novella introdotta dall'articolo 264, comma 2, lettera a) del d.l. n. 34/2020, la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (con esclusione di alcune specifiche fattispecie).

Articolo 18 – Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Articolo 19 – Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente "pro tempore" della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 20 – Ricorsi

Avverso il presente documento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it , davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Articolo 21 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Allegato è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Articolo 22 – Pubblicazione, informazioni e contatti

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.

Il presente documento è pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx e sul Bollettino Ufficiale di Regione autonoma Valle d’Aosta (BUR).

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273246 /3339, agli indirizzi e.mail a.andruet@regione.vda.it – i.ponsetti@regione.vda.it